

ESTRATTO CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 35 DEL 28 SETTEMBRE 2019

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri OPERATORI
Loro Sedi

■ **OGGETTO: DENUNCIA VENDITA DI ALCOLICI**

La legge 58/2019¹ ha **reintrodotta la licenza fiscale** per la **vendita di alcolici anche per gli esercizi che negli anni scorsi ne erano stati esonerati**. A tal proposito l'Agenzia delle Dogane è intervenuta con due chiarimenti analizzati in questa scheda.

Denuncia vendita di alcolici	
LA NORMATIVA ORIGINARIA	<p>Secondo l'art.29 del D.Lgs. 504/1995², gli esercenti impianti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasformazione, ◆ condizionamento ◆ e di deposito <p>di alcole e di bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane che è territorialmente competente.</p> <p>Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.</p> <p>Sono invece esclusi dall'obbligo di denuncia gli esercenti il deposito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale³; ◆ alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e

¹ introducendo l'articolo 13 bis al DL 34/2019 in sede di conversione in Legge

² Testo Unico sulle Accise

³ ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 504/1995

- ◆ profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
- ◆ aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
- ◆ profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
- ◆ birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- ◆ vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.



Nella nota dell'Agenzia delle dogane pubblicata il 9 Ottobre 2017 e alla quale si può ancora fare riferimento per gli aspetti che non sono stati modificati, veniva specificato a titolo esemplificativo ma non esaustivo che, **non sono soggetti a denuncia**⁴:

- ◆ gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza⁵ ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- ◆ la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati;
- ◆ gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- ◆ gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- ◆ la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Sono sempre obbligati alla denuncia la **somministrazione** di bevande alcoliche **nelle mense aziendali** e negli **spacci annessi ai circoli privati**. Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione, nonché di correlata licenza fiscale, per gli **esercenti la vendita all'ingrosso** che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

⁴ ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95

⁵ già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95

	<p>Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia in oggetto, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale.</p> <p>A livello operativo, presentando la denuncia viene rilasciata la licenza fiscale dal quale consegue l'obbligo di pagare un diritto annuale e di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.</p> <p>Non sono invece tenuti alla contabilizzazione nel registro di carico e scarico esclusivamente gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.</p> <p>Per la vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella medio/grande struttura di vendita e anche per gli esercizi di somministrazione, la denuncia preventiva d'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, è stata sostituita dalla comunicazione preventiva presentata al SUAP (Sportello unico attività produttive), che ha valore equiparabile.</p>
I CAMBIAMENTI NEL TEMPO	<p>Come già anticipato, il "decreto crescita⁶" ha reintrodotto la denuncia per quelle attività esercenti impianti di trasformazione, coordinamento e deposito di alcole e bevande che ne erano state esentate, meno di due anni fa, per mano della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" n° 124/2017.</p> <div style="text-align: center;"> <div data-bbox="592 1308 1294 1458" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Art.29 comma 2 D.Lgs 504/1995 INTRODOTTA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">  </div> <div data-bbox="671 1496 1219 1832" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Art.1 comma 178 Legge 124/2017 CANCELLAZIONE OBBLIGO DI DENUNCIA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercizi pubblici ◆ esercizi di intrattenimento pubblico ◆ esercizi ricettivi ◆ rifugi alpini </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">  </div> <div data-bbox="671 1870 1219 2020" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Art. 13-bis DL 34/2019 REINTRODUZIONE DELL'OBBLIGO PER I SOGGETTI CHE ERANO STATI ESCLUSI</p> </div> </div>

⁶ D.L.34/2019

**L'ACCISA SUGLI
ALCOLICI**

Come anticipato nel primo paragrafo, devono porre in essere la denuncia fiscale in esame gli **esercenti che sono soggetti ad accisa** sugli stessi prodotti. Ricordiamo quindi brevemente che sono sottoposti ad accisa solo gli **usi alimentari dell'acole** e che le bevande alcoliche vengono divise in macrocategorie.

Nel Testo Unico sulle Accise⁷ la tassazione viene distinta a seconda che il prodotto fabbricato e poi immesso in consumo sia:

- ◆ alcole etilico
- ◆ birra
- ◆ vino
- ◆ altre bevande fermentate

Per quanto riguarda la prima categoria la tassazione varia a seconda del grado alcolico ed esenta gli alcolici che contengono meno del 1,2% di alcole etilico. I prodotti con contenuto maggiore si distinguono a loro volta in:

- ◆ **prodotti intermedi**, come ad esempio bevande addizionate con alcole e vermouth, la cui tassazione deve essere fatta in base al volume di bevande prodotte;
- ◆ prodotti, come distillati, liquori, grappe e alcole puro la cui tassazione è applicata in base alla percentuale di alcole contenuto (superiore al 22%)

ALCOLE			
GRADI ALCOLICI	< 1,2°	1,2° ≤ X ≤ 22°	> 22°
TASSAZIONE	Non dovuta	0,8867 per litro	10,3552 per litro

Per quanto riguarda la birra invece vengono distinte le birre analcoliche da quelle alcoliche a seconda che superino o meno i **0,6°**:

BIRRA			
GRADI ALCOLICI	analcolica	alcolica	
TASSAZIONE	esente	Microbirrifici (Produzione annua fino a 10.000 ettolitri)	Birrifici ordinari

⁷ D.Lgs. 504/1995

	<p>In merito al vino invece, la direttiva comunitaria di riferimento pone il limite minimo dell'aliquota pari a zero e l'Italia, all'epoca promotrice della tassazione nulla, mantiene tutt'ora l'aliquota zero.</p> <p>Le bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, sono invece completamente esenti dall'accisa.</p>
ENTRATA IN VIGORE	<p>La reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per le attività che ne erano state esonerate decorre dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. In sostanza quindi, tutte le nuove attività di vendita di alcolici, a partire dal 30 giugno sono obbligate a presentare tale denuncia.</p>
ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE	<p>In conseguenza della reintroduzione dell'obbligo era sorto il dubbio riguardo ai soggetti che hanno avviato un'attività nel "periodo di sospensione dell'obbligo", 29 agosto 2017 – 30 giugno 2019. Ci si era chiesto infatti se tali soggetti dovessero, nonostante l'attività già avviata, porre in essere un nuovo adempimento in virtù delle disposizioni vigenti.</p> <p>L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per i soggetti che ne erano stati esclusi nel 2017 denota l'intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.</p> <p>In merito al dubbio precedente esposto invece, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che gli operatori che hanno avviato l'attività senza essere tenuti alla presentazione della denuncia dovranno consolidare la loro posizione presentando, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019 l'apposita denuncia.</p> <p>Lo stesso dovranno fare quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.</p> <p>Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'esenzione non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.</p> <p>Se tuttavia, nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Al medesimo Ufficio andranno anche</p>

	presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione .
I MODELLI	<p>L'Agenzia delle Dogane ha predisposto due modelli distinti per predisporre la denuncia, a seconda che si tratti di un esercizio di vendita già avviato o meno.</p> <pre> graph TD A([Attività avviate...]) --> B[Tra il 29 Agosto 2017 e il 29 giugno 2019] A --> C[Che hanno presentato la comunicazione al SUAP ma non hanno terminato la procedura] D([Nuove attività]) --> E[Devono presentare il vecchio modello entro 60 giorni dall'inizio dell'attività] B --> F[Devono presentare apposito modello entro il 31 Ottobre 2019] C --> F </pre>

La Confesercenti Provinciale di Cagliari è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti